

Nello Schema Tipo 1.1 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, anche se nel titolo si fa riferimento alla sola garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria, nell'art. 1, comma 2, si precisa in termini inequivocabili che la garanzia comprende anche l'impegno "nei confronti del contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dall'articolo 30, comma secondo, della legge 11 febbraio 1994 n. 109". E' evidente pertanto che, qualora l'impresa, avvalendosi della facoltà riconosciuta in via generale dall'art. 1, comma 4, del citato D.M. n. 123/2004 presenta in allegato all'offerta la scheda tecnica corrispondente allo Schema Tipo 1.1 (debitamente sottoscritta e compilata dalle parti contraenti), la stessa ha assolto per intero alle prescrizioni del bando della gara, sia pure nella forma semplificata che è consentita con disposizione di carattere generale, la cui importante funzione di semplificazione in ordine alle procedure di gara non può essere limitata da prescrizioni di singoli bandi equivoche o dubbie nel significato che può essere loro attribuito.